GERMANIA

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 21 maggio 2025 (2 BvE 3/20), con cui si dichiarano inammissibili i ricorsi promossi dal partito AfD contro la mancata verifica del numero legale in due sedute del *Bundestag*

08/07/2025

Il secondo Senato del Tribunale costituzionale (*Bundesverfassungsgericht* – BVerfG) ha rigettato in quanto inammissibili i ricorsi per conflitto organico (*Organklage*) promossi dal partito AfD contro il *Bundestag* e aventi a oggetto la mancata verifica del numero legale nel corso di due sedute tenutesi nel giugno e nel novembre del 2019.

In Germania il numero legale per la validità delle sedute del *Bundestag* non è prescritto dalla Legge fondamentale (LF), ma dal regolamento del *Bundestag* che richiede a tal fine la presenza di almeno la metà dei deputati (§ 45). In caso di dubbi sulla sussistenza del numero legale si procede, su richiesta di un gruppo o del 5% dei deputati, al conteggio dei voti con il procedimento *per discessionem* (il c.d. *Hammelsprung*: ciascun deputato passa per una diversa porta a seconda del suo voto). Al *Bundestag* i deputati votano di norma per alzata di mano o levandosi in piedi.

Il ricorso relativo alla seduta del giugno 2019 è stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo.

Il ricorso relativo alla seduta del novembre 2019 è stato dichiarato inammissibile per carente motivazione. La ricorrente non aveva infatti chiarito in quale atto si fosse concretizzata la lesione della sua sfera di diritti costituzionalmente garantiti, limitandosi a osservare che, nonostante i dubbi sulla sussistenza del numero legale, la Vicepresidente del *Bundestag* aveva deciso il proseguimento della seduta. La ricorrente avrebbe invece dovuto esporre nel dettaglio lo svolgimento della seduta e in particolare l'avvenuta votazione senza conteggio dei voti. Inoltre, la ricorrente aveva errato nel promuovere il giudizio contro il *Bundestag* nel suo complesso anziché contro il Presidente del *Bundestag*. Ulteriori doglianze della ricorrente, relative a un presunto accordo segreto stretto in seno alla presidenza della seduta (*Sitzungsvorstand*), sono state parimenti rigettate in quanto frutto di mere supposizioni e comunque prive di un apprezzabile rilievo giuridico.

***

La decisione e il relativo comunicato-stampa sono consultabili a questo *link*.

Edoardo Caterina